



Comune di Stignano

Città Metropolitana di Reggio Calabria – 89040 - Via Roma, 9

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023

ART. 108 CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIONE DEL COMUNE DI STIGNANO BIENNIO 2025/2027

ART. 1

OGGETTO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio legale da espletare, conformemente all'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, comprende:

- la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi e di natura contabile e tributaria (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione ecc.) in cui l'Ente è parte e che si instaureranno nel periodo di affidamento, tutti i ricorsi proponibili dall'Ente, ai sensi della legge n. 89 del 2001, consulenza in materia di condoni edilizi ed attivazione delle procedure per il recupero di crediti vantati dall'Ente;
- il supporto giuridico/legale agli uffici comunali in merito alla correttezza degli atti e/o della procedura da adottare a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso.

L'incarico ha ad oggetto prestazioni confacenti alla qualifica professionale maturata con l'iscrizione all'Albo degli avvocati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Prestazione di assistenza pre-giudiziale, che viene fornita mediante lo studio della pratica, l'esame delle richieste pervenute, la predisposizione di eventuale istruttoria e riscontro atto ad evitare il giudizio o comunque atto a predisporre, prima dell'inizio del giudizio stesso, la necessaria difesa tecnica.

L'attività si potrà concretare altresì nella predisposizione di atti e/o comunicazioni di risposta alle richieste, nella espressione di pareri nonché nella elaborazione di eventuali atti di transazione.

2. Prestazione di assistenza e difesa nell'attività giurisdizionale civile, amministrativa, gius-lavoristica, fallimentare, tributaria e contabile da rendersi a favore del Comune di Stignano in ogni grado di giudizio fino alle giurisdizioni superiori e l'attività di recupero dei crediti.

3. Prestazione di assistenza e difesa in sede penale, tramite costituzione di parte civile nei procedimenti che vedono il Comune di Stignano coinvolto come parte offesa.

4. Gestione dell'attività con rilievo giuridico da prestarsi in sede pre-giudiziale a favore del Comune di Stignano (pareri, transazioni, rinunce, conciliazione).

5. Cura dell'istruttoria dei ricorsi presentati contro il Comune di Stignano ai fini della verifica delle ragioni del ricorrente e dell'opportunità di resistere o meno in giudizio.

L'incarico di rappresentanza e di difesa contempla sia la costituzione in giudizio, sia il caso di attivazione del giudizio ad iniziativa del Comune di Stignano. L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta o non dedotta in giudizio; pertanto l'Amministrazione potrà chiedere al Professionista delucidazioni scritte in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di addivenire a transazione, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. In ogni caso, il professionista è tenuto a presentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. L'amministrazione ha la facoltà di richiedere al legale incaricato pareri scritti da rendersi nelle materie indicate nella presente Convenzione supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte devono essere assicurate per tutto il periodo di svolgimento del servizio:

- la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
- la propria personale presenza presso il Comune almeno due giorni a settimana;
- l'impegno del legale incaricato a relazionare periodicamente sullo stato degli affari giuridici pendenti e a tenere costantemente informato il Comune, direttamente l'Area competente e/o il Segretario Comunale, circa l'attività espletata di volta in volta, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio e fornendo pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente. Dovrà, inoltre, indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;

- segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti;
- fornire, alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, all'ufficio competente una immediata comunicazione unitamente ad una breve relazione.

Il legale incaricato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Stignano, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico; inoltre il professionista incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente

ART. 2

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di 2 (DUE) anni a partire dalla stipula del contratto/convenzione, rinnovabile di 1 (UNO) anno alle medesime condizioni.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intenderà di fatto concluso, per cui gli incarichi conferiti per i procedimenti giudiziari instaurati nel corso della durata temporale del contratto e non conclusi alla data di scadenza si intenderanno revocati. Pertanto, l'affidatario avrà l'obbligo di consegnare i fascicoli di studio delle pratiche pendenti entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto.

ART. 3

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio è pari all'importo risultante dal ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara - pari ad € 6.000,00 oltre IVA e CPA, per l'intera durata dell'appalto, oltre spese vive debitamente autorizzate e sostenute e rimborso di eventuale contributo unificato.

Oltre al compenso annuo di cui sopra, al legale sarà erogata una percentuale, non superiore al 50%, delle spese di soccombenza della controparte.

Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile posticipata.

ART. 4

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale, assicurando comunque la presenza presso il Comune almeno due giorni a settimana.

ART. 5

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario del servizio, il quale deve presentarsi, per la stipula del contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l'amministrazione comunica allo stesso l'esito della gara.

Nell'occasione deve dar prova di aver versato le spese contrattuali e di registrazione e produrre la documentazione richiestagli dall'Amministrazione appaltante. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione e procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente successivo in graduatoria, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito cauzionale, che sarà incamerato integralmente.

ART. 6

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

ART. 7

POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista selezionato è obbligato a trasmettere alla P.A. entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale avente un massimale di almeno 350.000,00 euro. Il mancato rispetto del predetto termine di giorni dieci comporterà la revoca della determinazione di affidamento del servizio.

ART. 8

INCOMPATIBILITÀ

Il Professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazione o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di far pervenire all'Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio ai lavori.

ART. 9

FACOLTÀ DEL PROFESSIONISTA

E' accordata, al professionista, la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare di cui al presente contratto.

ART. 10 VINCOLI DI RISERVATEZZA

L'avvocato incaricato, nell'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma

anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente. Eventuali violazioni della Legge 193/2003 e al Regolamento (EU) 2016/679, nonché di altre normative inerenti la riservatezza, resteranno ad esclusivo carico del professionista che abbia commesso la violazione.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I requisiti per ottenere l'incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico. La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di incompatibilità determineranno l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dei mandati *ad litem*, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'Ente.

ART. 12 RECESSO

Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, l'Ente potrà, motivatamente, revocare il mandato alle liti conferito al professionista accreditato nei casi in cui dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero quando, sulla base delle liti trattate in precedenza, non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi dell'ente. L'avvocato potrà, altresì, rimettere il mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale, restando il precedente in ogni caso officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo avvocato. Altresì, l'avvocato, anche dopo la comunicazione di recesso da qualunque parte esercitato, deve comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'ente. In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'ente. L'avvocato ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta.

ART. 13 RESPONSABILITA'

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all'avvocato, il mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

ART. 14

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere con il professionista aggiudicatario della gara, in relazione al contratto, è competente il Foro di Locri.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine

dell'espletamento della presente gara e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Stignano nel rispetto delle modalità e forme previste dalla normativa vigente e verranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti inerenti la procedura medesima. Il conferimento dei dati si configura come un onere per il concorrente che, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla legge medesima.

ART. 16

ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI

La partecipazione alla presente gara attraverso la presentazione dell'offerta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto e nel Bando – Disciplinare di Gara.

ART. 17

VISIONE ED ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il presente Capitolato speciale, unitamente al bando di gara, sono consultabili e/o acquisibili all'albo pretorio online, sul sito web del Comune di Stignano nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di gara” e presso l'Ufficio del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Stignano.

ART. 18 INFORMAZIONI

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente Capitolato e al Bando di gara potrà essere richiesto al Responsabile del Procedimento: dott.ssa Valentina Suraci Responsabile “Area Amministrativa”, e mail: valentina.suraci@libero.it pec: comunestignano@pec.it

Stignano,

La Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Valentina C. Suraci

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)